

L'EMIGRANTE

104 On. Biblioteca Comunale

Città

Bollettino dei Segretariati dell'Emigrazione di Udine, Belluno e Treviso

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Via della Posta N. 20



Con la fratellanza il benessere
Col benessere la redenzione morale
Coll'organizzazione la dignità del lavoro
Col doveri e col diritti la giustizia



ABBONAMENTO ANNUO L. 1

Gratis per tutti gli iscritti

Conto corr. con la posta

Udine, 1914

Anno IX. - N. 10

Le proposte di riforme al Segretariato dell'Emigrazione

Il nuovo Statuto del Segretariato (Proposte per il prossimo Congresso)

Diamo il progetto del nuovo Statuto per il Segretariato dell'Emigrazione:

Fondazione e sede

Art. 1. E' istituito dal 30 gennaio 1900, ed ha sede in Udine, il Segretariato dell'Emigrazione Friulana approvato dalla Commissione esecutiva e che in breve sarà esaminato dal Congresso.

Scopi

Art. 2. Esso esplica le funzioni della Camera del lavoro relativamente alle speciali esigenze dell'emigrazione friulana ed ha i seguenti scopi:

- provvedere all'assistenza degli emigranti in rapporto alla legislazione sociale interna ed estera, nelle vertenze per ragioni di lavoro e in tutte le contingenti dell'emigrazione stessa;
- tutelare gli interessi collettivi dell'emigrazione coadiuvando lo Stato nell'applicazione delle leggi che la proteggono e nella repressione dell'emigrazione clandestina; promovendo studi ed agitazioni intesi ad ottenere nuove disposizioni, provvedimenti ed organi, sia in patria che all'estero, atti ad aumentare il rendimento economico, a lenire i danni ed i disagi che determina, a diminuire l'intensità, a migliorare le condizioni civili e sociali dei lavori nei paesi d'immigrazioni;
- elevare moralmente ed economicamente la classe emigrante, con la propaganda orale e scritta, sviluppando in essa lo spirito di associazione e di solidarietà, nelle svariate sue forme (organizzazione di mestiere, previdenza, mutualità, cooperazione ecc. promovendo ed aiutando istituzioni di coltura generale e professionale; diffondendo principi d'igiene sociale.

Soci

Art. 3. Sono soci del Segretariato tutti gli emigranti che pagano la quota annua di L. 1.50.

Art. 4. Gli emigranti iscritti alle Federazioni di mestiere nazionali ed estere sono parificati ai soci del Segretariato.

Art. 5. L'opera di assistenza del Segretariato si estende a tutti gli emigranti. Esso però sostiene le cause legali solo per i soci che siano in caso di ottenere il gratuito patrocinio e risultino iscritti prima del fatto determinante la causa stessa.

Art. 6. La quota di associazione vale solo per l'anno in corso qualunque sia l'epoca in cui è avvenuta l'iscrizione. Le iscrizioni posteriori al 30 settembre si intendono valide per l'anno successivo.

Art. 7. I soci hanno diritto all'Emigrante bollettino ufficiale del Segretariato, che viene spedito mensilmente alla loro residenza in patria. I soci che lo volessero all'estero devono aggiungere alla quota d'iscrizione L. 0.05 ogni numero per le spese postali.

Sezioni gruppi e corrispondenti

Art. 8. Nelle località ove siano almeno 50 soci, questi potranno costi-

tuirsi in Sezione con le funzioni e con gli scopi indicati nell'apposito regolamento.

Art. 9. Le sezioni hanno il diritto di trattenere L. 0.50 per ogni quota d'iscrizione per i mezzi necessari pel loro funzionamento.

Art. 10. Nelle località in cui non è possibile costituire la sezione ma i soci sono almeno 25 possono costituirsi in Gruppo.

I gruppi non hanno diritto a trattenuta sulle quote d'iscrizione.

Art. 11. Le sezioni regolarmente costituite sono rappresentate presso il Segretariato dai Corrispondenti da esse nominati. Dove non esistono sezioni i corrispondenti sono scelti direttamente dal Segretariato.

Art. 12. I corrispondenti hanno l'incarico di raccogliere adesioni e di riferire al Segretariato le notizie che esso richiede o che comunque interessino le sezioni, i gruppi od i singoli soci.

Costituzioni

Art. 13. Gli organi del Segretariato sono: a) il Congresso; b) il Consiglio; c) la Commissione esecutiva; d) il Comitato dei Sindaci; e) il Presidente della Commissione esecutiva.

Congresso

Art. 14. Il Congresso è convocato annualmente entro il mese di febbraio a cura del Consiglio, per discutere l'operato dei consiglieri di sua nomina, prendere atto della relazione morale e finanziaria, rinnovare le cariche di sua competenza, trattare i problemi che maggiormente interessano l'emigrazione e gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 15. Al Congresso possono intervenire i membri del Consiglio e del Comitato dei Sindaci, i soci, i delegati delle Sezioni e dei gruppi, i corrispondenti e gli invitati dalla Commissione esecutiva.

Art. 16. Il Congresso nomina l'ufficio di Presidenza e sceglie fra i delegati delle sezioni e dei gruppi, una commissione di 10 membri con l'incarico di proporre la lista dei candidati alle cariche sociali di sua competenza.

Art. 17. Hanno diritto di voto deliberativo solo i rappresentanti delle sezioni e dei gruppi, muniti di regolare delega, e in ragione del numero dei soci rappresentati.

Art. 18. La Commissione esecutiva è autorizzata, secondo la disponibilità del bilancio, a stabilire un indennizzo di spesa ai rappresentanti delle sezioni e dei gruppi pel loro intervento al congresso.

Consiglio

Art. 19. Il Consiglio è composto di 25 membri eletti dal Congresso e dei delegati di cui al capoverso seguente.

Ogni Ente che contribuisca al Segretariato con almeno 1000 Lire ha facoltà di nominare un suo rappresentante nel Consiglio. Gli altri Enti, che contribuiscono somme minori, hanno facoltà di nominare complessivamente un rappresentante per ogni 1000 lire o frazione di 1000 lire.

Art. 20. Il Consiglio sovraintende alla amministrazione del Segretariato approva i bilanci, traccia nelle sue linee generali il programma di azione dell'istituto, nomina la Commissione Esecutiva ed il Direttore.

Art. 21. Esso è convocato dalla Commissione esecutiva almeno tre volte all'anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei consiglieri o da 10 sezioni.

Art. 22. Le riunioni del Consiglio sono legali con l'intervento della metà più uno dei consiglieri in carica non calcolati i membri della Commissione Esecutiva. Dopo un'ora il Consiglio passa in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Commissione Esecutiva

Art. 23. La Commissione esecutiva si compone di 7 membri nominati dal consiglio nella sua prima riunione ordinaria dopo il Congresso. La Commissione esecutiva attua il programma ed esplica l'azione del Segretariato secondo la linea di condotta tracciata dal Congresso e dal Consiglio, amministra l'Istituto, nomina gli impiegati, ne sorveglia l'opera e ne mantiene la disciplina, nomina un cassiere responsabile, un economo ed un contabile; convoca il Consiglio; sorveglia l'andamento delle sezioni e dei gruppi. Essa si raduna di regola due volte al mese per invito del Presidente, straordinariamente quando il bisogno lo richieda. Le sue riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza dei membri in carica.

Comitato dei Sindaci

Art. 24. I Sindaci in numero di tre (di cui due effettivi ed uno supplente) vengono eletti dal consiglio e restano in carica un anno.

Art. 25. Essi controllano la regolarità e la documentazione delle entrate e delle uscite ed i bilanci. Esaminano i registri della amministrazione per accertarne la buona tenuta ed hanno diritto che sia messo a loro disposizione qualunque atto o documento che ritengano necessario al disimpegno delle loro funzioni. Possono intervenire a tutte le adunanze ordinarie o straordinarie del Congresso, del Consiglio, della Commissione esecutiva alle quali devono sempre essere invitati.

Presidente

Art. 26. Il Presidente della Commissione Esecutiva è nominato fra i suoi membri nella prima riunione ordinaria. Egli è a capo dell'amministrazione ed ha la rappresentanza del Segretariato di fronte ai terzi. E' responsabile dell'esatta osservanza dello Statuto e del regolamento, cura l'esecuzione dei deliberati degli organi dell'Istituto, convoca e presiede la Commissione esecutiva.

Art. 27. In caso di assenza o di impedimento del presidente il consigliere anziano lo sostituisce.

Disposizioni generali

Art. 28. Il consiglio provvede alla compilazione del regolamento interno

e di quello per il funzionamento delle sezioni.

Art. 29. Il Congresso ha facoltà di modificare il presente Statuto ma in tal caso occorre che le modificazioni siano approvate da almeno due terzi dei soci rappresentati al congresso.

Regolamento Interno

Art. 1. La pianta organica del personale del Segretariato comprende:

- Il Direttore.
- Il consulente legale ed il consulente medico.
- I subalterni nel numero che viene determinato dalla Commissione esecutiva secondo le necessità dell'Ufficio.

Del Direttore

Art. 2. Il Direttore viene nominato dal Consiglio, dopo un periodo di prova di un anno, trascorso il quale non potrà essere licenziato se non con preavviso di sei mesi, nel caso che abbia meno di tre anni di servizio, e con preavviso di un anno se ha più di tre anni di servizio, salvo il caso previsto dall'art. 15.

Art. 3. Il Direttore:

- riceve, ed evade la corrispondenza ordinaria dell'Ufficio.
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Commissione esecutiva ed agli incarichi che da questa o dal Presidente possano essergli conferiti.
- dirige l'Ufficio, distribuendo, d'accordo colla Commissione esecutiva, il lavoro fra il personale, è responsabile della loro attività ed osservanza del Regolamento dinanzi alla Commissione.

d) custodisce l'archivio e gli oggetti tutti appartenenti al Segretariato.

e) tiene informati il presidente e la Commissione esecutiva di tutto quanto può interessare l'andamento dell'Ufficio.

f) fa alla Commissione esecutiva le proposte che crede opportune nell'interesse dell'Ufficio.

g) interviene ai Congressi e può intervenire alle riunioni del Consiglio e della Commissione esecutiva, nelle quali ordinariamente, funge da segretario per la compilazione dei verbali.

h) fa opera di propaganda orale e scritta, secondo la lettera e lo spirito dello Statuto.

i) ha voto consultivo in seno al Consiglio e alla Commissione esecutiva.

l) nei casi d'urgenza, e cioè quando non sia possibile, senza grave danno dell'Istituto, attendere la convocazione della Commissione esecutiva, o quando questa per mancanza di numero legale non può deliberare, fa gli atti a questa riservati, salvo accordo con almeno due membri della Commissione stessa e obbligo di chiedere ratifica nella successiva seduta.

Del consulente legale

Art. 4. Il consulente legale ed il consulente medico sono nominati dalla Commissione esecutiva con un periodo di prova di tre mesi.

Non sono applicabili le disposizioni degli art. 11, 12, 22 e 23.

Art. 5. Il consulente legale riferisce al Direttore settimanalmente sullo sta-

to delle pratiche a lui affidate e prende accordi collo stesso circa l'andamento del servizio.

I suoi obblighi e le sue mansioni sono fissati da apposito capitolato ed interviene alle riunioni della Commissione esecutiva.

Art. 6. E' fatto assolutamente divieto al consulente legale sotto pena dell'immediato esonero delle funzioni di ricevere computi di qualsiasi sorta e sotto qualsiasi forma dalle parti che si rivolgono al patrocinio dell'Ufficio. Non potrà neppure assumere quale professionista nel proprio ufficio privato la trattazione di affari che abbiano attinenza con l'emigrazione.

Degli impiegati subalterni

Art. 7. Gli impiegati subalterni sono nominati dalla Commissione esecutiva d'accordo col direttore, dopo un periodo di prova di tre mesi, trascorsi i quali non potranno essere licenziati se non dopo preavviso di due mesi, se hanno meno di tre anni di servizio, salvo il caso previsto dall'art. 15.

Art. 8. Essi hanno l'incarico di espletare le pratiche secondo le istruzioni impartite, anche di volta in volta, dal Direttore.

Norme disciplinari

Art. 9. L'orario d'Ufficio comprende 7 ore giornaliere e cioè nei giorni feriali dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18 e nei giorni festivi dalle 9 alle 12. Sono considerati giorni festivi soltanto quelli riconosciuti dallo Stato.

Art. 10. A termini di legge gli impiegati godono di un riposo settimanale di 24 ore. I turni relativi sono fissati dalla Commissione esecutiva su proposta del Direttore.

Art. 11. Gli impiegati hanno l'obbligo della stretta osservanza dell'orario. Durante l'orario ed i turni di lavoro non possono allontanarsi dall'Ufficio, se non per ragioni ad esso strettamente attinenti.

Durante l'anno gli impiegati potranno usufruire complessivamente di 15 giorni di congedo, ed il Direttore di 20, in epoche che verranno indicate dalla Commissione esecutiva: nel periodo di congedo continueranno ad essere retribuiti. Un ulteriore congedo per riposo, diporto od altro motivo, dovrà essere richiesto alla Commissione esecutiva, che potrà anche respingere la domanda senza motivazione.

Art. 12. In caso di assenza per malattia, riconosciuta da un medico di fiducia dell'Ufficio, viene corrisposto all'impiegato l'intero stipendio il primo mese, metà stipendio nel mese successivo. Trascorso un altro mese senza stipendio, se l'impiegato non sarà in grado di riprendere il lavoro, potrà essere esonerato dall'impiego.

Art. 13. Le ore straordinarie di lavoro non sono compensate se non in casi particolari e nella misura deliberata di una volta in volta dalla Commissione esecutiva.

Art. 14. Durante le ore d'Ufficio gli impiegati non possono occuparsi che dell'espletamento delle proprie mansioni. Nelle ore libere poi non possono, neppure a mezzo di interposte persone, esercitare altri uffici e commerci retribuiti, se non col consenso della Commissione esecutiva.

Art. 15. Gli impiegati potranno essere licenziati senza preavviso di sorta se convinti di atti disonesti e di atti di grave nocimento all'Istituto.

E' ad essi assolutamente vietato di ricevere compensi di qualsiasi sorta dalle parti che ricorrono all'Ufficio. Le violazioni di questa disposizione, sono punite da sanzioni disciplinari sino al licenziamento immediato.

Art. 16. Le violazioni al presente regolamento saranno punite a seconda della loro gravità:

- Colla riprensione fatta dal Direttore;
- Con dichiarazione di biasimo da farsi dalla Commissione esecutiva;
- Con la sospensione dello stipendio da 1 a 15 giorni da comminarsi dalla Commissione esecutiva.

d) Col licenziamento con preavviso.

e) Col licenziamento immediato nei casi previsti dall'articolo precedente.

Art. 17. Gli impiegati assumendo il servizio contraggono l'obbligo di osservare il presente Regolamento, nonché gli ordini e le disposizioni che saranno loro impartiti dalla Commissione esecutiva, dal Presidente e dal Direttore.

Art. 18. Gli impiegati hanno l'obbligo di trattare urbanamente fra di loro, e con attenzione e cortesia con le persone che a loro si rivolgono per le incombenze d'Ufficio.

Stipendi

Art. 19. Le norme per la misura ed il pagamento degli stipendi degli impiegati vengono stabiliti di volta in volta dalla Commissione esecutiva all'atto dell'assunzione. Se non vi sono disposizioni in contrario gli stipendi s'intendono al netto di imposta di R. M. e da versarsi posticipatamente.

Art. 20. Non sono consentiti anticipi di stipendio. Solo in via eccezionale la Commissione esecutiva può autorizzare anticipi che non devono in ogni caso essere superiori alla metà dello stipendio mensile.

Art. 21. Gli impiegati, terminato il periodo di prova, godono un aumento del decimo dello stipendio ogni quadriennio e per cinque quadrienni consecutivi.

Malattie e fondo di previdenza

Art. 22. L'Ufficio amministra a favore degli impiegati un fondo di previdenza, a base individuale, così costituito;

a) Trattenuta del 3% fatta sui singoli stipendi.

b) Contributo dell'Ufficio così graduato:

Sugli stipendi durante il primo quadriennio il 5%; idem il secondo quadriennio 7%; idem il terzo quadriennio 8%; idem il quarto quadriennio 9%; idem il quinto quadriennio 10% ed oltre;

c) Interessi maturati sulle somme versate dagli impiegati e dall'Ufficio;

d) I proventi dell'Ufficio determinati dall'applicazione dell'art. 15 e del presente Regolamento.

Art. 23. Ad ogni iscritto al fondo di previdenza viene consegnato un libretto di risparmio vincolato ed inalienabile, sul quale vengono versate a fine d'anno le somme risultanti dai computi di cui ai commi a e b) del precedente articolo più l'interesse dei sei mesi su tale importo totale, calcolato al tasso corrisposto dall'Istituto di credito per le somme già depositate. La liquidazione delle somme di cui al comma c) viene demandata allo stesso istituto di credito che ha emesso il libretto. La ripartizione delle somme di cui al comma d) viene fatta a fine d'esercizio, proporzionalmente alle somme iscritte in quel momento nei rispettivi conti degli impiegati.

Art. 24. Salvo il caso di azione di danni contro l'impiegato che per qualsiasi motivo lasci l'ufficio, il fondo previdenza a lui intestato dovrà essergli svincolato per la quota di cui al comma a) e per la parte degli interessi maturata su tale quota, e ciò entro tre mesi dall'abbandono dell'Ufficio. Ha diritto invece allo svincolo ed alla restituzione dell'intero fondo esposto nel libretto individuale, e ciò pure entro il termine di tre mesi, sia nel caso che esso venga licenziato, purché ciò non avvenga per il provvedimento disciplinare di cui all'art. 17, sia nel caso che esso abbandoni spontaneamente l'Ufficio, quando siano trascorsi tre anni dalla sua assunzione.

Art. 25. La Commissione esecutiva ha facoltà di svincolare e pagare l'intero fondo di previdenza, anche quando manchi la condizione esposta nel precedente articolo, e cioè che l'impiegato abbia prestatato tre anni di servizio nell'Ufficio, ma ciò soltanto nel caso che la rinuncia all'impiego avvenga per causa del tutto indipendente dalla volontà dell'impiegato.

Art. 26. In caso di morte il fondo di previdenza, entro tre mesi, potrà essere dalla Commissione esecutiva svincolato per la parte prevista dai precedenti articoli e trasmesso agli aventi diritto secondo le norme di riparto della indennità della legge sugli infortuni.

Art. 27. Le quote del fondo di previdenza non restituite, rimangono a disposizione dell'Istituto.

Missioni e indennità relative

Art. 28. Le missioni fuori sede, che importino un'indennità di spesa deb-

bono essere autorizzate dalla Commissione esecutiva, o, in caso d'urgenza, dal Presidente.

Art. 29. Il rimborso delle spese viene liquidato dalla Commissione esecutiva nella misura seguente:

a) Per i viaggi in ferrovia l'importo del biglietto in seconda classe;

b) Per i viaggi con altri mezzi di trasporto lire 0,25 per km.;

c) Per indennità di vitto lire 5, per indennità di vitto ed alloggio, in caso di pernottamento fuori sede, lire 7 al giorno se in Provincia, lire 10 al giorno se fuori del Friuli.

Il Comitato parlamentare per gli emigranti

Il programma del Comitato

Gli on. Rossi Luigi e Cabrini, presidente e segretario del Comitato Parlamentare per gli emigranti, ci informano che S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri — interessato vivamente dal Comitato stesso — ha dato le opportune disposizioni e assegnato i mezzi adeguati perchè la nostra Legazione a Berna concorra nelle spese che sostengono i Comuni Svizzeri per sussidiare gli operai italiani colà disoccupati.

I lavori del Comitato parlamentare per gli emigranti, formatosi sotto la spinta dei bisogni della nostra emigrazione continentale nel presente momento internazionale, meritano di essere conosciuti anche nei loro particolari.

Tutti e dieci i parlamentari, pregati dalla Presidenza della Società *Umanitaria* di Milano di costituirsi in Comitato, hanno accettato l'incarico; e intervennero nella prima seduta tenutasi l'11 corrente in quella città ben nove di essi: i senatori Bettoni, Della Torre e Greppi e i deputati Cabrini, Morpurgo, Pietriboni, Quaglino, Rossi Luigi e Turati. L'on. Pantano trattenuto in Sicilia, scrisse giustificando l'assenza.

Alla riunione presero altresì parte il comm. prof. Vincenzo Giuffrida, il Dott. Cesare Jarah delegato dal Commissariato Generale dell'Emigrazione e il prof. A. Osimo, segretario dell'Umanitaria.

Apprendo i lavori del Comitato, il Senatore della Torre, presidente della Fondazione Loria, ringraziò i colleghi dell'adesione data all'iniziativa e i funzionari della loro cooperazione alla tutela degli emigranti; ricordò l'opera spesa pro emigranti dall'on. Guido Fusinato che doveva essere parte cospicua del Comitato e indicò gli obiettivi che questo si propone di raggiungere.

Una breve discussione sulle comunicazioni del senatore Della Torre valse a precisare gli obiettivi del Comitato sorto per patrocinare presso i ministeri competenti e, occorrendo, nel campo dell'azione legislativa, tutte le provvidenze che saranno giudicate utili alla nostra emigrazione continentale, ascoltando le voci dei Patronati e delle Associazioni di emigranti, esaminando proposte, suggerimenti e consigli di funzionari, studiando direttamente le condizioni dei nostri emigranti nelle quali ai problemi antichi si sono aggiunti problemi nuovi determinati dalle eccezionali condizioni dell'Europa. Tutti gli intervenuti stabilirono altresì che il Comitato debba considerarsi completamente estraneo ai rapporti fra Patronati e Commissariato dell'Emigrazione in quanto essi riguardino sussidi ai Patronati stessi e loro riconoscimento e funzionamento. Il Comitato non si considera emanazione di questa piuttosto che di quella istituzione; ma vuol essere il *Comitato Parlamentare dell'Emigrazione*, continentale per ora; pronto ad occuparsi anche dei problemi tecnici dell'emigrazione transoceanica non appena se ne riconosca la necessità.

Rendite di invalidità e vecchiaia

L'on. Cabrini, richiamandosi alla situazione constatata dai Segretariati di Emigrazione riuniti a Milano ai primi dello scorso settembre, mise gli intervenuti al corrente delle pratiche fatte presso il Commissariato dell'Emigrazione e presso la Direzione Generale del Credito e Previdenza relativamente al pagamento delle rendite per inabilità, vecchiaia o infortuni sul lavoro a operai italiani occupati in Germania, Francia, Austria, Ungheria e Svizzera.

Il Prof. Jarah, direttore del R. Ufficio di emigrazione per i confini di terra (Milano) aggiunse copiose notizie sulle trattative condotte con le nostre rappresentanze all'estero.

Su questo punto il Comitato parlamentare, constatando — come il pagamento delle rendite è stato regolarmente ripreso per tutti i paesi eccettuata l'Austria, per la quale per altro la questione è avviata a soluzione — trovò opportuno rinnovare, in sede competente, il tentativo rivolto a mettere a carico dello Stato Italiano la differenza tra la deprezzata moneta austriaca e la moneta italiana pel pagamento della rendita in parola.

Il cambio delle monete estere

Interessato dal Commissariato dell'Emigrazione — cui l'accennata riunione dei Segretariati aveva segnalato l'inconveniente della troppo alta misura del cambio fissata dalla Banca d'Italia al momento dei primi rimpatrii (5 per cento) — il Direttore della Banca d'Italia ha risposto osservando che da quando sono incominciate le transazioni in cambi alcuni prezzi si sono migliorati.

Il comm. Stringher, poi in una lettera al Commissariato faceva testè notare:

« Quanto ora avviene, dimostra comunque l'opportunità della proposta, che sottoposti al Ministro delle Poste non appena si accentuò il movimento di rimpatrio, di consentire il versamento delle valute estere in speciali biglietti di risparmio, a un cambio provvisorio, salvo a provvedere alla definitiva liquidazione del cambio quando fosse stato ristabilito un regolare accertamento dei corsi. Questa proposta avrebbe permesso di superare le difficoltà del momento, salvaguardando equamente gli interessi dei rimpatriati; ma avrebbe dovuto essere attuata rapidamente, e con diffusione assai larga della notizia al pubblico, per potere riuscire ampiamente efficace. *Applicata con ritardo, e quasi sommessamente*, quando il periodo massimo di afflusso dei biglietti era ormai superato, essa non ha potuto avere che una limitata estensione, cosicchè a quanto mi risulta, l'apertura dei libretti non avrebbe raggiunto in complesso nemmeno una cifra di 400 mila lire ».

Depositi su banche e casse estere

Proseguendo nella sua relazione, l'on. Cabrini riferì sulle pratiche presso il Ministero e il Sottosegretario del Tesoro in merito alle misure da adot-

tarsi per agevolare il ritiro totale o parziale del loro danaro a quei nostri connazionali i quali hanno depositato risparmi su Banche e Casse dei paesi belligeranti e si fermò in modo particolare sulla nota proposta della *Unanitaria* di Bergamo, avvertendo che il Tesoro non sarebbe alieno dall'accostarsi alla proposta stessa nel senso di autorizzare, caso per caso, le nostre Casse di Risparmio postali a parziali rimborsi.

Anche su questo argomento il prof. Tarach mise il Comitato al corrente degli accordi presi e di quelli che si stanno prendendo con le nostre rappresentanze all'estero; e altre informazioni fornì il comm. Giuffrida, relativamente ai servizi del Banco di Napoli.

Le osservazioni fatte nel corso della discussione dai senatori Bettoni e Della Torre e dagli altri intervenuti saranno comunicate al Tesoro per le ulteriori trattative.

Per gli italiani in Svizzera

Sono note le difficoltà in cui si trovano le Cooperative di consumo e i Comitati di beneficenza che in Svizzera distribuiscono gratis ai prezzi di costo minestre ai disoccupati; come pure son noti gli oneri che gravano su quei Comuni Svizzeri i quali sussidiano i disoccupati indigeni e stranieri.

L'on. Cabrini ha dato conto degli accordi preliminari presi col Presidente del Consiglio per far partecipare il governo italiano ai lodevoli sforzi di detti Comuni e con il Ministro delle Finanze per assicurare la precedenza, nelle esportazioni limitate, a detti istituti di beneficenza, i quali verrebbero sottratti agli speculatori.

Collocamento della mano d'opera

Le informazioni date da vari degli intervenuti sulle continue ricerche di mano d'opera italiana da parte di imprese estere determinarono una discussione nella quale furono messi in evidenza i molti e svariati pericoli (per le persone degli emigranti e per la responsabilità dello stato italiano di fronte ai paesi in guerra) che potrebbero accompagnare o seguire l'impiego di nostri operai in lavori di costruzioni militari (trincee ecc.) di sostituzione di lavoratori indigeni nei paesi invasi (miniere del Belgio e della Francia) ecc.

Sull'argomento venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Comitato Parlamentare per gli emigranti, considerando che, pur essendo opportuno non ostacolare l'emigrazione, conviene però che siano evitati gli inconvenienti e i pericoli cui può dar luogo l'opera di intermediari poco scrupolosi che avviano senza garanzia i nostri lavoratori nei paesi belligeranti; esprime l'avviso che sia opportuno disciplinare e controllare efficacemente l'emigrazione continentale ».

Il Comitato inoltre — dinnanzi agli speciali stanziamenti dei bilanci dello Stato per lavori da destinarsi alle località con notevole numero di rimpatriati e in vista di provvidenze relative agli Uffici di collocamento — riconobbe la opportunità di vigilare perchè nessuna influenza sottragga agli emigranti ciò che loro spetta in fatto di lavori pubblici, sostenendo nel tempo stesso che gli organi per la rilevazione dei mercati del lavoro e per il collocamento della mano d'opera — istituiti e da istituirsi — debbano funzionare per entrambi i movimenti: emigrazioni all'interno e per l'estero.

Funzionamento del Comitato

A Presidente del Comitato venne nominato l'on. Luigi Rossi e a segretario l'on. Cabrini, e si decise che il Comitato abbia sede in Roma, a Montecitorio, avvalendosi per i lavori di Segreteria, della cooperazione del Consorzio Laziale di Assistenza ai Lavoratori.

La corrispondenza va indirizzata al Segretario presso la Camera dei Deputati.

Gli atti del Comitato saranno inviati alla stampa che si occupa in modo particolare dei problemi di emigrazione.

Il Comitato infine — considerando che le anormali condizioni dei mercati di lavoro transoceanici potrebbero

Il Segretariato dell'Emigrazione per lo svincolo gratuito dei bagagli degli emigranti rimpatriati indigenti

Il seguente carteggio avvenuto fra il segretario dell'emigrazione e il Commissario generale dell'emigrazione spiega senza che siano necessari ulteriori commenti i termini della questione. Auguriamo che il Governo esamini ed accolga le giuste considerazioni del segretariato stesso.

17 ottobre 1914.

On. Commissione Generale dell'emigrazione,

ROMA

Richiamiamo vivamente l'attenzione del benemerito Commissario generale dell'emigrazione su un fatto che può avere gravissime conseguenze.

Per l'addietro questo ufficio ebbe ad occuparsi di numerose pratiche per svincolo ferroviario gratuito di bagagli, masserizie, indumenti, ecc. appartenenti ad emigranti rimpatriati miserabili. Non si mancò di avvertire i sindaci dei Comuni di pertinenza degli interessati di non rilasciare certificati congrui che a coloro che veramente ed effettivamente non erano in condizioni di non poter pagare. Questo ammonimento valse a ridurre le relative pratiche da 20 a 8 (ci riferiamo a quelle esaurite).

Oggi la locale Prefettura, per altre pratiche pendenti, avverte che col giorno 15 corrente mese non ha più l'autorizzazione a rilasciare domande di svincolo gratuito.

Per tale modo improvvisamente si è tolto una disposizione benefica di cui parecchi emigranti contavano di usufruire e solo in vista di ciò avevano provveduto a farsi spedire in patria le loro masserizie, mobili, arnesi da lavoro.

Ci fu affermato che la sospensione dell'accennata agevolazione si deve a constatati abusi. Se ciò corrisponde a verità, osserviamo che la colpa è delle autorità che hanno rilasciato documenti di miseria a chi non ne aveva diritto e che non è equo far scontare gli abusi ai veramente bisognosi.

Tali abusi quest'ufficio pensa si possano eliminare affidando eventualmente i rilievi sulla possibilità o meno di pagare lo svincolo di cui si tratta all'arma dei RR. Carabinieri, ad ogni modo è necessario che la disposizione di favore sia prolungata sino ad un termine fisso noto agli emigranti e comprenda i colli spediti prima del 15 ottobre o giunti alla stazione d'arrivo ma non potuti svincolare subito a causa della necessità di provvedersi dei documenti voluti.

Preghiamo vivamente codesta onor. Commissariato a voler prendere in benevola considerazione la presente e a provocare solleciti, congrui ed urgenti provvedimenti.

In attesa di riscontro per poter dare adeguati consigli agli interessati che si sono rivolti al nostro Istituto, vivamente ringraziamo.

La Commissione Esecutiva.

A questa lettera il Commissario generale rispose col seguente telegramma, in data del 22 ottobre:

« Ministro dell'Interno mi ha verbalmente assicurato aver dato disposizioni perchè bagagli per trasporto, dei quali si iniziarono pratiche prima del 15 ottobre, fruiscono eccezionali condizioni di favore ».

firmato Rossi.

Reggente il Segretariato d'emigrazione

determinare la necessità di speciale assistenza anche a favore degli emigranti che rimpatriano dalle Americhe — decise che al primo verificarsi di tali necessità esso si aggregasse altri parlamentari delle regioni con emigrazione prevalentemente transoceanica.

Successivamente il Segretariato spediva la seguente lettera:

23 ottobre. —

On. Commissariato Generale
dell'Emigrazione ROMA

Ringrazio vivamente codesto Onor. Commissariato generale dell'emigrazione della comunicazione telegrafica odierna annunciante l'accoglimento, da parte del Ministero dell'interno, della concessione dello svincolo ferroviario gratuito dei bagagli, mobili, masserizie ecc., appartenenti agli emigranti rimpatriati, la cui spedizione dall'estero sia avvenuta precedentemente al 15 ottobre, avvertendo che ad istanza nostra, fatta a mezzo del Presidente dell'Ufficio provinciale del lavoro, già l'Ill.mo Prefetto della Provincia aveva provveduto negli stessi termini.

Ci permettiamo osservare tuttavia che con questo sono mitigate ma non tolte le gravi conseguenze della disposizione ministeriale: infatti, non saranno in nessun modo agevolate le spedizioni susseguenti al 15 ottobre, il che sarà di grave nocumento agli interessi degli emigranti e del Paese.

Infatti, bisogna considerare che gli emigranti più esperti non si sono lasciati vincere dal panico allo scoppio del conflitto europeo e sono rimasti all'estero più a lungo che è loro stato possibile. Qualcuno di essi, in tal modo riuscì ad aumentare i propri risparmi, ma la maggior parte ne ebbe ulteriore danno. Per questi ultimi, un provvedimento di favore che permetta lo svincolo ferroviario gratuito dei loro bagagli non costituirebbe forse un giusto premio alla loro tenacia e nel contempo un provvedimento equo ed improntato a pacificazione sociale, in questo momento di crisi e di disoccupazione?

A tale provvedimento riuscirebbe, a parer nostro, e per un altro verso assai più importante, di sommo beneficio per la Nazione. Occorre ricordare che dall'agosto in poi sono rimpatriate e seguitano a rimpatriare molte famiglie che da parecchi anni dimoravano all'estero. Si tratta di vera e propria emigrazione tornata in patria contro ogni possibile previsione.

La condizione di questi ex emigranti è, in genere, infelicissima: nulla possiedono nel loro comune di pertinenza; all'estero non hanno potuto svincolare i loro capitali e risparmi depositati presso gli istituti di credito; hanno dovuto abbandonarvi i loro beni mobili o per la fretta di fuggire e nella speranza di un pronto ritorno; perciò questi emigranti sono e saranno per lungo tempo a carico dei loro parenti — gente ugualmente povera — o più spesso, dagli istituti di pubblica beneficenza e dei Comitati di soccorso che a stento ed insufficientemente provvedono (e peggio sarà nell'avvenire) ai più impellenti bisogni.

Facilitare la ripresa della loro attività economica, lenire le loro miserie pagando il trasporto dei loro arnesi di lavoro e degli altri capitali mobili che posseggono all'estero, sarebbe per la collettività e per lo Stato un buon affare, perchè diminuirebbe il numero di coloro che forzatamente sono costretti alla inattività.

Giova inoltre ricordare che quanti si occupano dei problemi di emigrazione, se possono nutrire dei dubbi sulla utilità dell'emigrazione temporanea, sono perfettamente tutti d'ac-

cordo nel riconoscere che la emigrazione permanente è di danno gravissimo per la compagine dello Stato e della stirpe. Noi crediamo che gli emigranti permanenti che sono stati costretti a rimpatriare in seguito alla situazione internazionale creata dalla guerra, quando fosse loro offerta la possibilità di ricuperare senza alcuna spesa di trasporto i loro beni mobili che lasciarono all'estero, non ritornerebbero più oltre il confine, o la loro emigrazione da permanente si trasformerebbe in temporanea, e, comunque, non potrebbero mai dimenticare l'aiuto avuto dalla Patria nel momento più critico della loro esistenza, e la loro riconoscenza sarebbe perenne.

Per queste ovvie ragioni, che non possono essere infirmate dal fatto che nel godimento delle concessioni di favore di cui si tratta, siano avvenuti alcuni abusi (facilmente eliminabili colle cautele precedentemente accennate, o con altre), questo Segretariato prega vivamente il benemerito Commissariato dell'emigrazione a insistere presso il Ministero dell'interno perchè siano mantenute in vigore, sino al rimpatrio di tutti gli emigranti, quelle disposizioni di favore nei trasporti ferroviari dei bagagli, arnesi di lavoro, mobili, masserizie ecc., degli emigranti rimpatriati indigenti, che erano state applicate sino al 15 corr.

Nella speranza che le eventuali pratiche siano coronate da pieno successo e col più vivo ossequio

La Commissione Esecutiva.

Atti della Commissione Esecutiva

Seduta del 5 Ottobre

Presenti: Bragato, Zanini, Magnani, Cosattini, il direttore; assente giustificato Franceschinis.

— Il Direttore presenta il memoriale all'Ill. Sig. Prefetto circa i provvedimenti eventuali per ovviare gli inconvenienti nel pagamento delle rendite agli infortunati friulani. (Vedi il memoriale in altra parte del giornale).

E' approvato, e si delibera inviarne copia al Commissariato.

— Il direttore legge la nota compilata in accordo con alcuni consiglieri e pubblicata dalla *Patria* circa i prezzi di cambio delle valute estere fati dalla Banca d'Italia, e il carteggio avvenuto in proposito col Commissariato dell'Emigrazione. Se ne ratifica l'operato.

— Si prende atto delle pratiche compiute in merito ai sussidi da ripetersi dagli Enti pubblici.

— Magnani riferisce sull'andamento amministrativo e sulla tenuta contabile si approva la situazione finanziaria e se ne delibera la pubblicazione sull'*Emigrante* non appena che il Consiglio l'avrà approvato.

— Si deliberano alcune spese di sopralluoghi e altre sostenute nell'assistenza diretta agli emigranti rimpatriati.

Seduta del 12 Ottobre

Presenti: Bragato, Franceschinis, Cosattini, Faidutti, Magnani, il direttore; assente giustificato Zanini.

— Franceschinis riferisce brevemente sul servizio legale affermando che la trattazione delle pratiche procede regolarmente e che il servizio nel suo complesso è in regola. La commissione prende atto.

— Si dà incarico al cons. Cosattini di definire la vertenza pendente coll'ex impiegato Fabris.

— Si prende atto della lettera della Deputazione circa le condizioni a cui è subordinato l'erogazione del sussidio da parte di tale Ente, accettandole in quanto corrispondono a uno stato di fatto già preesistente.

— Si approvano le altre pratiche esperite presso gli altri Enti pubblici in merito.

— Si trattano altri provvedimenti d'indole interna.

Seduta del 26 Ottobre

Presenti: Bragato, Cosattini, Faidutti, Magnani, Franceschinis.

— Si prende atto del carteggio avvenuto col Commissariato dell'Emigrazione circa lo svincolo gratuito di bagagli degli emigranti indigenti rimpatriati e se ne delibera la pubblicazione. (Vedi altra parte del giornale).

— Si prende atto della nota spedita al Commissariato dell'Emigrazione circa il servizio delle rimesse dei risparmi degli emigranti dall'America del Sud e se ne delibera la pubblicazione. (Vedi altra parte del giornale).

— Magnani presenta il rapporto circa determinati incitamenti all'emigrazione clandestina. E' approvato e se ne delibera la pubblicazione. (Vedi altra parte del giornale) e l'invio al Commissariato dell'Emigrazione.

— Si prende atto delle ulteriori pratiche presso gli enti pubblici per conseguire i soliti sussidi. — Si trattano alcuni affari interni di minore importanza.

Per le rimesse delle rendite agli infortunati

Il Segretariato dell'emigrazione ha presentato al R. Prefetto il seguente

MEMORIALE:

Sulla sospensione delle rendite agli operai friulani in Germania, Austria Ungheria ed i possib. provvedimenti.

La sospensione del servizio dei vaglia internazionali, ha determinato la cessazione dell'invio, da parte degli Istituti assicuratori contro i rischi degli infortuni di alcuni Stati in conflitto, degli importi degli indennizzi periodici percepiti dagli aventi diritto infortunati friulani, le cui famiglie si trovano, perciò, in gravissimo disagio.

Questi indennizzi, o pensioni, sono pagati a semestri, o a trimestri, o — per solito — a rate mensili posticipate. Il loro importo è in relazione all'entità del salario prima dell'infortunio e della diminuzione del grado di capacità al lavoro: di fatto, esaminando la situazione degli infortunati tutelati da quest'Ufficio, si va da un minimo di L. 60 annue ad un massimo di lire 2126.

Approssimativamente si può calcolare siano un migliaio gli operai friulani che godono una pensione del genere; vi sono poi numerosi altri emigranti rimpatriati che, pur non avendo diritto a pensione, ma colpiti da infortuni, per lo stesso motivo, non possono ricevere le tacitazioni, o sussidi una volta tanto, già ad essi liquidati.

La condizione degli operai pensionati è diversa a seconda dello Stato in cui si sono sinistrati.

Germania. — Il servizio delle rimesse delle pensioni agli operai infortunati in Germania è fatto, per quasi tutti gli istituti assicuratori, non a mezzo vaglia, ma dalla Deutsche-Bank per tramite dal Banco di Napoli. Ciò ha permesso che si sia potuto proseguire il pagamento delle pensioni.

Si son notati, è vero, notevoli ritardi ed irregolarità, ma sono dovuti al fatto che un numero straordinario di impiegati degli istituti assicuratori, è stato richiamato sotto le armi e anche alle difficoltà ed incertezze del calcolo per il cambio degli importi dalla valuta germanica a quella italiana, date le condizioni precarie del mercato monetario.

Ciò premesso, per questa categoria di aventi diritto basterà segnalare a quest'Ufficio o a quello istituito dal Commissariato a Milano (Ufficio confini di terra, Via Tomaso Grossi), i ritardi veramente eccessivi per ottenere una maggior sollecitudine. Sarebbe inoltre conveniente avvertir gli interessati con un comunicato ufficiale ai sindaci, sulle cause vere dei ritardi, assicurandoli che non vi è, come la maggior parte di essi teme, pericolo che le pensioni siano sospese per sempre.

Austria e Ungheria. — Più difficile la situazione dagli operai che ripetono indennizzi da istituti assicuratori aventi sede in Austria e Ungheria. Il servizio delle rimesse era fatto, prima della guerra, unicamente a mezzo vaglia internazionali; occorre perciò sostituire a questo, un altro mezzo ugualmente sicuro e non eccessivamente più costoso.

Trattative per ottenere la estensione a questi Stati del servizio compiuto dal Banco di Napoli per la Germania richiederebbero, forse, troppo tempo e con esito non sicuro. Gli stessi inconvenienti presenta la proposta fatta dalla Commissione rappresentante le organizzazioni carniche di interessare il Commissariato generale dell'emigrazione onde ottenga che le pensioni siano anticipate dalla Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni; infatti occorrerebbe che l'espeditore fosse esaminato ed accolto dagli istituti assicuratori austro-ungarici, che questi comunicassero a quelli italiani i dati estremi di ogni singolo infortunato; tutto ciò richiederebbe molto tempo e sarebbe di non facile attuazione, perchè gli indennizzi non sono

fissi, ma variano coi successivi constatati miglioramenti nella capacità lavorativa degli infortunati.

L'on. prof. Gortani, deputato al Parlamento, avendo richiamato l'attenzione del Governo sulla critica situazione degli aventi diritto a pensione friulani, ebbe in risposta che si pensava di attribuire ai Comuni la facoltà di anticipare le pensioni stesse, prelevando i mezzi all'uopo, sui fondi assegnati ai Comuni stessi in base all'ultimo decreto legge col quale si determina un complesso di tre milioni di crediti ai comuni di maggior emigrazione.

Ma anche tale sistema non sarebbe senza inconvenienti. Si noti che solo le pensioni liquidate a mezzo di queste Istituti nel 1913 ammontano a lire 16,401.25 e quelle del quadriennio 1910-1914 a lire 68.217.19; per cui si può calcolare a circa un mezzo milione annuo il cumulo di tali pensioni per il Friuli. Pur tenendo conto che quelle corrisposte dagli Istituti germanici sarebbero rientrate subito dopo qualche mese, si dubita che ai Comuni della Provincia possa essere assegnata una somma totale che permetta questo servizio e di provvedere agli altri numerosi bisogni elencati nella legge stessa. Inoltre, per prevenire facili abusi ed errori, sarebbe pur sempre necessario una intesa cogli istituti assicuratori e un continuo carteggio.

Ciò premesso ricordiamo che gli istituti austro-ungarici sono disposti a pagare le pensioni a mezzo di lettere assicurate purchè il destinatario accetti a suo carico i rischi di smarrimento.

Si ritiene pertanto che in modo più facile e spedito si possa ovviare agli inconvenienti lamentati con uno dei seguenti mezzi:

a) Assunzione dei rischi di smarrimento da parte di qualche istituto bancario (ad es. la Banca d'Italia) e, durante le pratiche da esperirsi all'uopo, dal Comitato pro emigranti.

b) Far prevenire le lettere assicurate spedite dagli istituti a persona che goda la fiducia dell'infortunato e sia conosciuta dall'amministrazione postale, in determinati luoghi di confine, poichè lo stato ha tuttora a suo carico i rischi di smarrimento nell'interno dell'impero. Per qualcuno dei nostri tutelati le casse di assicurazione austriache hanno accolto la nostra proposta di spedire le lettere assicurate al nostro corrispondente di Pontebba, che le ritira a Pontafel ove vengono indirizzate ferme in posta.

Usando di questo mezzo (che però sul precedente ha il difetto di richiedere doppie spese di spedizione e di assicurazione) si potrebbe facilmente ottenere dagli istituti assicuratori, (Arbeiterunfallversicherungs) di Graz, Salisburgo, Vienna, Praga, Lemberg, Leopoli e Brunn che le lettere assicurate contenenti i valori delle pensioni fossero indirizzate a persona di fiducia e delegate dalla R. Prefettura.

Invece per gli istituti ungheresi e per quello di Trieste l'avvio potrebbe essere fatto più convenientemente, nella stessa forma all'ufficio postale di Comons. In questa località, per conto del nostro Istituto, si presta gentilmente a ritirare le lettere assicurate e rispedire i valori agli interessati, il signor Dott. Cav. Costantino Perusini, assessore del comune di Udine, che vi ha frequente recapito.

AVVISO

Facciamo noto a tutti coloro che si portano in Germania che la sotto firmata Ditta fornisce a prezzi modicissimi: Fagioli, Formaggio, generi Coloniali, Olio, Vini, fabbrica salumi italiani di primissima qualità; Josef Corradi — München — Schellinstrasse N. 111 | II München (Baviera).

Su alcune forme di emigrazione clandestina

Rapporto al Segretariato dell'Emigrazione

Per informazioni assunte sui luoghi risulta che esistono in Svizzera, e particolarmente nel Canton Ticino, alcune Agenzie, le quali vivono e prosperano speculando sull'emigrazione clandestina degli operai italiani. Esse hanno corrispondenti in Italia che compiono con molta circospezione gli arruolamenti di emigranti. Però, più sovente, e specie per le Regioni del Nord del nostro paese si provvedono di emigranti inviando circolari, talvolta stampate e diffuse nel Regno, a commercianti, impiegati, ecc. colle quali promettono forti provvigioni, di 30 e più lire per per posto, a coloro che indurranno gli operai a servirsi delle compagnie non autorizzate, che rappresentano, per i viaggi transoceanici. Di questi stampati e circolari inondano i paesi di forte emigrazione e non raramente avviene che taluni dei destinatari, non a cognizione delle leggi, e spronati dalla lautezza dell'affare proposto, ingenuamente si prestino all'arruolamento vietato.

Queste agenzie private hanno ordinariamente la rappresentanza di una o più compagnie estere non autorizzate e pongono la loro sede lungo le ferrovie internazionali, di regola in piccoli, anzi in piccolissimi centri. Così oltre alla segnalata agenzia di Gubiasco, sono notorie le agenzie di Biasca e di Bodio, stazioni secondarie della linea del Gottardo in territorio Ticinese.

Gli emigranti, ingaggiati coi modi suddetti, vengono indirizzati nei luoghi ove risiedono le agenzie e colà giunti rimangono quasi sempre vittime di un'opera di feroce sfruttamento, alla quale ben difficilmente hanno modo di sottrarsi.

Infatti i proprietari delle agenzie esercitano sempre direttamente o indirettamente, delle trattorie-locande nelle quali gli emigrati sono costretti a prendere alloggio e vitto in attesa che nei porti, ai quali sono diretti, siano pronti i piroscafi. Questo almeno è il pretesto per trattenerli più o meno a lungo a seconda del gruzzolo che possono avere con sé. Se l'emigrante non è scaltrito ed energico il gruzzolo passa infallantemente nelle tasche dell'agente-locandiere, il quale, anche nel caso che l'emigrante venga respinto al porto d'imbarco, avrà sempre fatto un ottimo affare.

Questi procedimenti spiegano perchè tali agenzie si nascondano in piccoli centri. Là non vi sono altri esercizi, che possano fare la concorrenza all'agente locandiere, e dove gli emigranti possano trovare ospiti meno rapaci: là gli emigranti possono essere direttamente e continuamente sorvegliati dall'agente, là infine hanno eco i gridi di dolore di tante infelici vittime.

E' assai probabile che riesca impossibile esercitare una qualsiasi azione diretta per ottenere dal Governo Ticinese la soppressione di tali agenzie, nelle apparenze esercitanti un traffico perfettamente onesto e legale. Crediamo però che non dovrebbe essere difficile all'Autorità Consolare italiana di Lugano inviare funzionari sui luoghi ad assumere dirette informazioni dagli emigranti sui modi del loro ingaggio e fornire così il mezzo per colpire il male alla radice; poichè gli emigranti in quei luoghi di dolore non tardano ad aprire gli occhi ed a capire di essere vittime di loschi speculatori, così se ne troverà sempre qualcuno disposto a fare delle confidenze, anche se ammonito a conservare il silenzio da chi può avere da ciò interesse.

firmato Ing. V. Magnani

Il cambio delle valute estere

La Banca d'Italia paga i marchi a 117, i lei a 90 e ha ribassato il prezzo delle corone da 100 a 95 lire.

Notiamo che nel momento in cui scriviamo i cambisti privati pagano i marchi sino a 1.20, le corone sino a 94,50 e i lei sino a 92.

I denari degli emigranti

La Commissione esecutiva del Segretario della emigrazione ha diretto sin dal 18 ottobre corr. la presente lettera che non ha bisogno di spiegazioni.

Udine. 18 ottobre

On. Commissariato Generale dell'emigrazione. ROMA

Molti friulani emigranti nell'America del Sud hanno l'abitudine, malgrado la nostra assidua propaganda a favore del Banco di Napoli, di compiere le rimesse dei loro risparmi in Italia a mezzo di Banche locali e specialmente a mezzo Banco del Rio della Plata.

Ora questi depositi sono stati tratti da dette banche in seguito al decreto di moratoria, come se si fosse trattato, non di una specie di servizio postale, ma di veri e propri depositi, a risparmio.

Conseguentemente si è creata una grave situazione disagiata per molte famiglie che non possono ricevere detti importi di cui in questo momento, così difficile per tutti, ma specialmente per il Friuli hanno stretto bisogno.

Vi sono, ad esempio, degli emigranti rimpatriati momentaneamente per trovare le loro famiglie, che avendo, prima di partire, inviato in Italia l'occorrente per il viaggio con tale mezzo, ora non possono più ripartire e si trovano in condizioni assai tristi.

Preghiamo il benemerito Commissariato a voler urgentemente occuparsi della cosa per una pronta e soddisfacente soluzione.

La Commissione Esecutiva

Avviso

ai corrispondenti ed agli emigranti

La Commissione Esecutiva del Segretariato, in considerazione delle dolorosissime conseguenze delle guerre attuali ha deliberato di sospendere l'applicazione dell'art. 13 dello statuto che riserva ai soli soci la assistenza dell'ufficio nelle contestazioni legali.

Pertanto si avvertono gli emigranti tutti, soci e non soci, che possono rivolgersi al Segretariato dell'Emigrazione Via della Posta 20 per presentare i loro reclami, per danni, mancate liquidazioni di salari, trattenute di bagagli e documenti ecc.

Si invitano i corrispondenti a raccogliere in proposito in maggiori e più dettagliate notizie e, possibilmente, documenti relativi.

Ricerche

1. - Cattarinussi Giacomo di Chialina di Ovaro (Udine) di anni 27 è ricercato dalla famiglia, nel Maggio 1913 si trovava a Gals nel Cantone di Berna (Svizzera). Farebbe opera buona chi ne sapesse qual cosa a scrivere a Giulio Carlevaris Austro-Americar-Magnesi-Companii Radent (Carneten Austria).
2. - Iedon Giovanni minatore nato a Dogemegge (Cadore) domiciliato a Pielungo di Vito d'Asio (Udine), da 4 anni non dà più notizia di sé; il figlio Ermenegildo lo ricerca per affari urgenti. Le ultime sue notizie, pervennero dalla Boemia (Austria).

Chi vuol imparare?

Acquisti presso il nostro Ufficio:

1. **Aritmetica e Geometria** compilato dal prof. Fabio Gelmi, direttore della scuola professionale muraria di Milano, ad uso degli operai delle campagne con speciale riferimento all'arte Muraria. — E' un bel volume di 236 pagine corredato di molte illustrazioni. — Prezzo: per l'Italia L. 1, per l'estero 1.25.
2. **Aritmetica e Geometria** del prof. Fabio Gelmi. Volume II, pag. 386 con illustrazioni. Prezzo per l'Italia lire 1.25, estero 1.50.
3. **Sull'vie dell'emigrazione** del maestro Lodovico Zanini. — Prezzo per l'Italia L. 0.25 per l'estero 0.30.
4. **Igiene sociale**, prof. Bertarelli 0.90

Dott. Ernesto Piemonte, responsabile

Udine — Tipografia Sociale